



Relazione dell'Autorità Garante per l'Informazione su V° Rapporto GRECO

La "riflessione", che con il suo V° Ciclo di Valutazione il GRECO "intende incoraggiare" San Marino a verificare la "efficacia del suo quadro legislativo/organizzativo vigente per prevenire la corruzione nel Paese" con "l'obiettivo di rafforzarne la trasparenza, l'integrità e la responsabilità nella vita pubblica", si colloca in un quadro di riferimento "complesso" e di "difficile lettura" della vita della Repubblica.

Senza dare valutazioni politiche che non spettano all'Autorità Garante per l'Informazione, le recenti notizie di fonte giornalistica, che riproducono esclusivamente dichiarazioni "ufficiali" e comunicati stampa di vertici aziendali e di Partiti senza alcun commento dei quotidiani stessi, fotografano una situazione simile a quella cui fa riferimento *al punto n. 16 il V° Ciclo del GRECO* nel definire "in premessa" il contesto nel quale si colloca e parte la sua analisi: "il cosiddetto caso *Conto Mazzini*", che ha coinvolto -ricordano i Commissari del Consiglio d'Europa- un gran numero di ex politici (tra cui ex segretari) che nel 2017 sono stati condannati per corruzione, tangenti, riciclaggio di denaro e acquisto di voti".

Le note che scriviamo possono, di conseguenza, essere rese obsolete alla luce degli sviluppi -al momento imprevedibili, ma che certamente incideranno nei rapporti interni e nelle relazioni internazionali della Repubblica- del "nuovo caso" della Banca di San Marino.

Il tentativo di acquisto di BSM da parte di fantomatici "finanziari bulgari" ha portato all'arresto "ai Cappuccini" di due persone e di un'altra "ai domiciliari", [*"misure cautelari (confermate dal Giudice del riesame) per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio"* - cita testualmente il comunicato del 25 ottobre '25 del Tribunale di S.M. a firma del Presidente, Giovanni Canzio] di cui l'élite sammarinese conosce nomi, professioni, rapporti familiari e ruoli, ma dei quali nessuna testata giornalistica ha svelato l'identità, nonostante l'innegabile "interesse pubblico" determinato dalla gravità dei reati contestati dall'Autorità Giudiziaria.

Portato cultural-politico, certamente questo, sintetizzato nel proverbio sammarinese: "conosciuto a noi, sconosciuto agli altri", efficace probabilmente per difendere nel passato l'autonomia di questo "Piccolo Stato" da ingerenze prevaricatrici; anacronistico nell'oggi di un Mondo totalmente interconnesso da risultare un "*Villaggio Globale*", come intuì agli inizi della seconda metà del secolo scorso *Marshall McLuhan*, e di cui i mercati finanziari hanno totale conoscenza per le informazioni pubblicate ad esempio in Italia dal più importante quotidiano economico: "*Il Sole 24 Ore*" e da Agenzie Stampa internazionali che hanno riportato



un'intervista del compratore (potenziale o ipotetico allo stato dei fatti) che cita le cifre versate ed ora probabilmente "sequestrate", con le evidenti conseguenze sui mercati.

Ma "il velo ostativo" lascia, tuttavia, intravedere "all'occhio giornalistico" una realtà strutturale che supera il livello di riservatezza propria di un'indagine in corso; perché la vicenda era già da molti mesi all'attenzione della società sammarinese, conosciuta sia dai comuni cittadini sia in modo specifico dai correntisti di BSM per interventi pubblici di suoi vertici, sia delle forze politiche e degli Organi Istituzionali della Repubblica.

Si evidenzia cioè **un'oggettiva pericolosa "autocensura"** di giornalisti ed editori, rispetto anche al "*Conto Mazzini*" cui fa riferimento il GRECO, determinata dalla preoccupazione di diventare oggetto di provvedimenti giudiziari e/o di querele di parte per l'aver svolto correttamente il loro ruolo, e questo è un rischio per la stessa Democrazia.

L'Autorità Garante ritiene che "Democrazia e Libertà di Informazione siano sinonimi", perché come è stato autorevolmente affermato, a partire da punti di riferimento internazionali come il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV insieme a tutte le Organizzazioni nazionali ed internazionali della categoria di cui Noi ci sentiamo rappresentanti nella Repubblica di San Marino, "i giornalisti sono gli occhi dell'opinione pubblica: è questa la ragione per cui tutti i regimi autoritari tendono a chiuderli".

Quasi quattrocento morti tra Cisgiordania e Ucraina, senza contare i feriti o gli imprigionati come dissidenti dai regimi dittatoriali ed autocratici. Un'ecatombe: un sacrificio umano sull'altare della Libertà!

"In Democrazia" esistono altri modi, forse apparentemente meno cruenti ma non meno violenti, quali la "*dissuasione a vedere e scrivere*" per i giornalisti e ad "*editare*" per le testate pena la minaccia di ritorsione fisica praticata dalle organizzazioni criminali. O l'azione legale attraverso cause civili (*definite nel lessico giornalistico "querele temerarie"*) che hanno come fine l'intimidazione di giornalisti e giornali attraverso la richiesta di somme ingenti quale risarcimento per danni di immagine, che -pur dichiaratamente capziose- durano nel tempo ed azzoppiano con l'Informazione la Democrazia.



Un fenomeno ritenuto diffuso a san Marino dai Commissari del Consiglio d'Europa se, nel V° Rapporto sulla corruzione, hanno sentito il bisogno di evidenziarlo nelle loro "Osservazioni" al punto n.73: "...il lavoro giornalistico è stato ostacolato dall'impossibilità di avere informazioni (il paragrafo si riferisce all'accesso alle notizie di interesse pubblico N.d.R.) per attuare una trasparenza preventiva" al fine di impedire il diffondersi di pratiche di corruzione ed anticiparne le azioni con strumenti giuridico/legislativi e/o di repressione.

Il GRECO attribuisce a tale questione particolare interesse, scrive infatti di seguito: "Gli interlocutori del GVG appartenenti ai media hanno inoltre menzionato le difficoltà derivanti da pratiche di pubblicazione irregolari e non strutturate da parte delle autorità (le informazioni su un determinato argomento vengono pubblicate in modo frammentario e a intervalli diversi). **Hanno inoltre fatto riferimento a un caso in cui alcuni giornalisti sono stati processati, ma non condannati, per aver pubblicato informazioni di dominio pubblico**".

Nell'incontro "riservato" voluto dai Commissari del Consiglio d'Europa "a porte chiuse", senza cioè i rappresentanti delle Istituzioni della Repubblica per non determinare autocensure negli interlocutori, i giornalisti hanno illustrato sia le "zone d'ombra" del Sistema di Governo, sia i molti casi di "querela temeraria" cui sono stati fatti oggetto, nella generalità dei casi promosse dall'Esecutivo e recepite dalla Magistratura, che minacciano la Libertà di Informazione a San Marino.

Non intendiamo sviluppare qui l'intero *Cahier de Doléances*. Ci limitiamo a due casi che riteniamo possano essere sintesi delle molte, ripetute nel tempo e pesanti "interferenze", verbali o sfociate in "querelle temerarie". Quello specifico citato dal GRECO ha interessato il Direttore del quotidiano "L'Informazione" Carlo Filippini ed il capo redattore autore dell'inchiesta Antonio Fabbri, *Segretario della Consulta dei Giornalisti della Repubblica di San Marino*, e la conclusione del processo è stata per loro di "assoluzione con formula piena" perché "il fatto non sussiste".

Il processo è agli atti, qui ricordiamo solo che si trattava di un'inchiesta giornalistica su "consulenze" della Banca Centrale, concluso e con documenti pubblici a disposizione di qualsiasi cittadino, tanto più dei giornalisti, e che portava alla luce "verità" che il giornale riteneva (per sua esclusiva e legittima scelta) di informare l'opinione pubblica sammarinese. Data la specificità del caso: "consulenze", non poteva avanzarsi alcun requisito di "segretezza"; ma Banca Centrale, Congresso di Stato lo hanno eccepito, utilizzando quest'ultimo l'Avvocatura dello Stato. Il procedimento è durato quattro anni e si è concluso (febbraio 2024) con l'assoluzione piena dei due giornalisti, proprio perché quei documenti della sua attività, che il



Congresso di Stato denunciava come “segretati”, erano al contrario liberamente consultabili e leggibili sul suo sito, quindi pubblicabili!

Il secondo che citiamo è del marzo 2021 e riguarda il quotidiano “*La Serenissima*”, per aver pubblicato alcune lettere di propri lettori che contestavano scelte di una Segreteria di Stato, accusati di “esercizio abusivo della professione”: quale? La risposta evidente è “di aver scritto loro opinioni ad un quotidiano come avviene in tutti i Paesi del Mondo”!

Eppure, per affermare tale logica “verità” sono dovuti scendere in campo *Consulta e Unione Sammarinese dei Giornalisti e Fotoreporter (U.S.Gi.)*, sostenute da una forte reazione popolare che ha portato all’archiviazione delle assurde accuse. All’iniziativa -è bene ricordarlo per le implicazioni future- hanno dato il loro supporto la *Federazione Nazionale della Stampa della Stampa (F.N.S.I.)* e *l’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani*, pronti a supportare le organizzazioni dei giornalisti sammarinesi per un’azione giudiziaria a tutela davanti alla Corte di Giustizia Europea.

Il riferimento temporale ampio tra i due avvenimenti deriva dall’aver voluto *l’Autorità Garante per l’Informazione* accendere i fari della riflessione su casi eclatanti, che -come fanno notare giornalisti sammarinesi e le loro organizzazioni- hanno visto promotori nella generalità dei casi membri del Congresso, al di là dell’appartenenza nel tempo a maggioranze ed a formazioni politiche diverse.

La ragione è politico-istituzionale, perché il Modello di Governo della Repubblica di San Marino è improntato al più rigido “*spoil system*”: al mutare di maggioranza parlamentare o del responsabile delle “Delega” vengono azzerati per legge dagli staff delle Segreterie di Stato ai Capi Dipartimento; conseguentemente, tutte le apicalità, devono uniformarsi alle scelte del Segretario di Stato, di cui, però, condividono e generalmente ne guidano ed indirizzano le decisioni proprio perché tecnici “esperti della materia” a differenza talora del “politico” titolare della Delega.

Tale sistema produce come effetto “derivato”, ma “oggettivo”, che essendo la Segreteria di Stato lo strumento del politico cui viene assegnata la “delega, la “questione immagine” assume priorità per ogni Ministro “pro tempore”. Inoltre, che l’azione di influenza sul purtroppo “debole” sistema dell’informazione di San Marino diventa uno, se non il principale, obiettivo da perseguire con ogni strumento per “accumulare consenso”.

La lente d’indagine del GRECO (cui la R.S.M. ha aderito dal 2010) è fortemente puntata nel suo “V Rapporto sulla Corruzione a San Marino” sulle questioni del “prima e dopo incarico” che



accomuna Segretari di Stato, membri delle loro Segreterie e Capi Dipartimento; *il Consiglio d'Europa* richiede, conseguentemente, alla Repubblica di San Marino precise/rapide risposte sulla garanzia dei media per assicurare trasparenza e controllo sociale sugli atti di "governo", che solo un'informazione libera ed indipendente produce: "prescrizioni" che l'Autorità Garante per l'Informazione condivide totalmente!

C'è solo da rilevare, in punta di Scienza della Politica, che il modello di "spoil system" per la sua caratteristica di filiera corta di decisione è più rapido nella sua operatività.

Nella Storia il caso più antico e "prossimo" alla stessa Repubblica di San Marino è lo Stato Vaticano, che nei secoli ha affinato un sistema centralizzato affidato all'esclusiva competenza del "Papa Re" e gestito da quello che veniva definito "Cardinale Nipote", membro della casata di appartenenza del nuovo Pontefice, che amministrava in sua vece l'intero Governo della Chiesa.

Sistema introdotto e perfezionato "laicamente" negli Stati Uniti d'America agli inizi degli Anni Trenta dell'Ottocento, che rispondeva all'esigenza di trasmettere e rendere operative le decisioni politico/amministrative a territori lontani da Washington del nuovo Presidente (allora Andrew Jackson 1829/37) al fine di creare unità ed omogeneità in una nuova aggregazione istituzionale in cui permanevano profonde differenze territoriali e cultural/politiche e che si estendeva tra due Oceani; privo, allora, dei sistemi dell'odierna comunicazione.

Tuttavia, il "sistema del bottino" - definizione letterale e concettuale di "spoil system" - è stato "riequilibrato" negli Stati Uniti da fortissimi contrappesi di controllo parlamentari ed istituzionali, di garanzie delle specificità dei singoli Stati dell'Unione.

Difeso e garantito da possibili evoluzioni autoritarie dal "cane di guardia" della Democrazia che è l'Informazione, tutelata e messa in grado dai "costituenti" americani di poter agire, indagare e pubblicare su tutto e chiunque, Presidente della Repubblica compreso: essere, quindi, "occhio" dell'Opinione Pubblica (esempi storici sono a trecentosessanta gradi e ampiamente conosciuti).

Identico processo deve, ad avviso dell'Autorità Garante per l'Informazione, essere messo concretamente e rapidamente in atto dagli organi legislativi della Repubblica: Consiglio Grande e Generale e Congresso di Stato con la supervisione istituzionale dei Capitani Reggenti, che ne dovrebbero stimolare e guidare il processo, associando nel confronto e nella verifica dei testi le organizzazioni rappresentative e sindacali dei giornalisti sammarinesi: Consulta e U.S.Gi. insieme all'Autorità Garante stessa.



Il primo articolo della Legge 8 marzo 2023 n.40: “Diritto dell’Informazione e dei Media” nel suo “Titolo 1 – Diritti Fondamentali: Libertà di Pensiero e di Espressione” afferma solennemente:

“La presente legge si intende in applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e dell’articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell’ordinamento Sammarinese, assicurando a tutti la libertà di pensiero e di espressione attraverso qualsiasi mezzo o tecnologia come prerogativa inviolabile della dignità umana e garanzia democratica fondamentale”.

E nel successivo articolo n.2 precisa: *“La libertà di espressione include il diritto di cronaca, di opinione e critica, di satira”.*

L’articolo 10 della “Convenzione”, citato come riferimento base della Legislazione sammarinese nella Legge 40/2025, è “di fatto” un precetto con valore costituzionale cui gli Stati membri del Consiglio d’Europa (di cui la R.S.M. è membro dal 16 novembre 1988) devono attenersi sotto la “sorveglianza diretta” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo: è, quindi, gerarchicamente superiore ai Diritti Statuali, che devono conseguentemente conformarsi ad esso, pena una condanna dal valore morale dirompente per l’immagine e la credibilità internazionale dello Stato inadempiente.

Tuttavia alla dichiarazione di intenti recepita come guida della Legge sammarinese sull’Informazione, non ha fatto seguito un adeguamento delle norme giuridiche riguardanti i media.

Esempio più eclatante l’articolo 192/bis del Codice Penale di San Marino, che ha recepito l’articolo n.16 della Legge sul “giusto processo” del 2008 relativo dell’informazione giudiziaria e che risultava già superato al momento della sua approvazione per quanto riguarda “persone soggette a detenzione”; tematiche sulle quali dal 1993 -a seguito dell’arresto dell’addetto stampa dell’allora Presidente del Consiglio Italiano Forlani, Enzo Carra, mostrato pubblicamente in catene- Ordine dei Giornalisti e Federazione della Stampa Italiana (cui Consulta e U.S.Gi. fanno riferimento) adottarono durissimi codici deontologici per la pubblicazione di foto o la messa in onda di immagini di persone in stato di fermo di polizia; così



come per la tutela dell'immagine di minori e per il rispetto di donne sottoposte a violenza; articolo 192/bis che, inoltre, è privo di norme che vietino, ad esempio, l'essere i giornalisti soggetti di pubblicità e/o norme di severo controllo sulle collaborazioni di giornalisti economici.

Articolo, il 192/bis, che il generico **“divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio”**, peraltro fortemente ridimensionato dalla stessa magistratura sammarinese che in molti casi ha proceduto all'archiviazione, consente il dilagare di **“querelle intimidatorie”** verso chi pubblici **“notizie”** di interesse pubblico, con ciò negando l'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa, cui la Corte di Giustizia Europea ha dedicato una serie infinita di sentenze, tutte mirate ad ampliare il potere di inchiesta e critica dell'Informazione, perché: **“unico strumento in grado di garantire la protezione dei diritti umani”**.

Nelle **“Considerazioni generali sull'articolo 10 nella giurisprudenza della Corte”**, B/9, punto 2, paragrafi 1 e 2, si afferma infatti:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.

“2. La Corte ha sottolineato varie volte l'importanza di tale articolo che “si applica non soltanto alle informazioni o alle idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che urtano, scioccano o preoccupano; così impongono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non esiste una società democratica”.

“La Corte -continua la succitata “Guida sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo” in relazione alla “Libertà di espressione” - ha sviluppato nella sua giurisprudenza degli obblighi positivi che incombono gli Stati allo scopo di proteggere l'esercizio di questo diritto”.



Tali *“obblighi positivi”* implicano, tra l'altro, **“che gli Stati sono tenuti a creare, pur istituendo un sistema efficace di protezione degli autori o dei giornalisti, un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico di tutte le persone interessate, permettendo loro di esprimere senza timore le loro opinioni e idee, anche se queste sono contrarie a quelle difese dalle autorità ufficiali o da una parte importante dell'opinione pubblica, se non addirittura irritanti o scioccanti per queste ultime. Di conseguenza, il campo di protezione dell'articolo 10 della Convenzione è molto ampio, sia per quanto riguarda la sostanza delle idee espresse o delle informazioni fornite, che la modalità della loro diffusione”**.

“La Corte considera, infatti, che i «limiti della critica ammissibile» sono molto più ampi nei confronti delle persone che hanno uno status pubblico che nel caso di semplici privati... Questa esigenza di tolleranza è maggiormente richiesta a un politico che abbia fatto dichiarazioni pubbliche che potevano essere soggette a critica”.

La sintesi è che quell'adesione al Consiglio d'Europa di San Marino del 16 novembre 1988, posta a base della Legge 40 del 2023 e del derivato “articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese” indicati all'articolo 1, comportava e comporta per la Repubblica una “modifica di sistema” per rendere effettiva la Libertà di Informazione, pena la condanna della Corte di Giustizia Europea.

Un processo complesso, che l'Autorità Garante per l'Informazione ritiene debba iniziare dal preventivo passaggio di eventuali contestazioni di violazioni da parte di giornalisti e giornali, dagli Organi professionali e sindacali dei giornalisti stessi: USPi, Consulta e su un secondo grado di giudizio di competenza della stessa Autorità Garante per l'Informazione: pareri che, se non ritenuti esaustivi da una parte istituzionale o di cittadini, debbano essere parte integrante del fascicolo per la Magistratura qualora fosse chiamata ad un giudizio definitivo, prevedendo pene per le stesse personalità che ricoprono istituzionalmente la responsabilità



della decisione (o di singoli) di adirvi se la querela di parte fosse giudicata irricevibile o negativa. Fermo restando il principio, che è a base del Consiglio d'Europa, di appellarsi al giudizio definitivo della Suprema Corte di Giustizia Europea.

In secondo luogo creando un apposito “ufficio di referenza” presso la Direzione Generale della Funzione Pubblica che consenta a giornalisti in possesso di press-card, Agenzie Giornalistiche, Testate di Carta Stampata, Radiotelevisive ed ai Siti “on-line” iscritti al “Registro degli Operatori dell'Informazione e della Comunicazione” dell’Autorità Garante per l’Informazione (ed ai Consiglieri della stessa) di avere una “corsia preferenziale” per un accesso rapido alle informazioni di competenza della Pubblica Amministrazione, perché tempi e modalità definiti dalla legge 2 dicembre 2015 n.16 sono ormai inadeguati alla nuova società dei media, in sempre più rapida evoluzione anche per l’inarrestabile sviluppo dell’Intelligenza Artificiale!

Si pone, conseguentemente a quanto sopra definito come necessario per omogeneizzare la vigente legislazione sui media della R.S.M. alla normativa europea, l’esigenza di un adeguamento della legge n.40/2023 sulle competenze dell’ Autorità Garante per l’Informazione, cui deve essere stabilito per legge di dover richiedere, prima di adire alla Giustizia ordinaria, un “giudizio di competenza” sulle presunte violazioni di giornalisti e giornali dei principi sanciti nella succitata legge, sia delle autonome “regole deontologiche” fissate sia dalla Consulta per l’Informazione, sia messe a base della “storica” organizzazione dei giornalisti sammarinesi U.S.Gi. e/o di altre “associazioni di categoria”, come l’Associazione Stampa Sportiva A.S.S.S., per i loro iscritti.

L’Autorità Garante per l’Informazione “consiglia” una semplificazione di competenze che definisca, sul modello italiano cui fa ampiamente riferimento anche la legge 40/2023, la



Consulta con l'Ordine dei Giornalisti (riconoscendo ad essa le attribuzioni di primo livello degli Ordini Regionali, lasciando il secondo grado di giudizio proprio dell'Ordine Nazionale all'Autorità Garante per l'Informazione). Definendo, invece, per l'U.S.Gi il ruolo di "sindacato" sul modello della Federazione Nazionale della Stampa F.N.S.I.*

L'Informazione, con lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione divenuto dirimpente per la sua espansione in modo specifico nella trasmissione dei dati (ma non ancora sufficientemente compreso per i suoi effetti sociali dalla "Politica"), si sta trasformando in strumento di potenza e guerra anomala tra Stati e Sistemi Politici.

L'Autorità Garante per l'Informazione alla luce del diffondersi dei fenomeni conseguenti di "fake news" e di "dip fake" ritiene pertanto necessaria sia la piena attuazione dell'articolo 12 come ad esempio il punto b. del paragrafo n.4: "la creazione di un'Unità di contrasto alla Disinformazione" da realizzare "di concerto con il Segretario di Stato con delega all'Informazione", sia la definizione di strumenti di intervento oggi aleatori.

L'A.G.I. ritiene, conseguentemente, necessaria l'abrogazione dei paragrafi n.4 e 5 dell'articolo 19 della legge 40/2025 perché in contrasto con la definizione generale data nell'art. 1, che impone a tutti i siti on-line di essere registrati nell'apposito "Elenco delle Testate Giornalistiche dell'Autorità di Garanzia". Registrazione necessaria per impedire una palese violazione delle regole di concorrenza tra chi rispettando le norme è vincolato a leggi e codici deontologici e chi, non essendolo, può pubblicare liberamente anche notizie riservate acquisendo credibilità ed aumento dei lettori, implementando le proprie entrate pubblicitarie e/o diventando strumento di disinformazione provocato da interessi esterni alla Repubblica, che utilizzando notizie false o le nuove tecniche di manipolazione di voce ed immagini possono provocare danni irreparabili di immagine a San Marino.



Esistono nell'antica Repubblica di San Marino *tre Forze dell'Ordine*, "portato" di un "processo storico" di evoluzione della sua milizia popolare: è questa la ragione della sua "Libertà Perpetua". Citiamo, perché ne è alta sintesi, il passaggio del cap. XII del Principe, scritto dopo che l'ideologo della Scienza della Politica era stato a San Marino, osservandone gli ordinamenti, agli inizi del Cinquecento come rappresentante della Repubblica di Firenze al seguito di papa Giulio II della Rovere: *"L'esperienza dimostra -scrive il Machiavelli- che mentre le armi mercenarie non fanno altro che danno, è più difficile che una Repubblica sia assoggettata all'obbedienza di un solo cittadino se è armata con armi proprie, che non armata con armi estranee"*.

Dalla primitiva "milizia volontaria popolare" nasce il 26 maggio 1754 la Guardia di Rocca, la più antica e che ha il compito della "sorveglianza dei confini di Stato". L'esigenza di sviluppare un migliore controllo di polizia "all'interno" determina nel 1842 una "scissione" con la **nascita della Gendarmeria, con compiti di sicurezza interna e di [polizia giudiziaria](#)**; quindi, dopo alterne vicende, **nella seconda metà del secolo scorso**, dal nucleo dei vigili urbani si sviluppa **la Polizia Civile**.

Tale "concorrenza" tra diverse entità con compiti simili di indagine ed intervento produce una oggettiva efficientizzazione/autocontrollo "nei e tra" i diversi corpi ed un rafforzamento della loro fedeltà ai Principi della Repubblica.

Tuttavia, è necessario che ogni "forza di polizia" si doti di una "responsabilità apicale", al momento assente, per il rapporto con i giornalisti sulle loro operazioni, per informare e creare fiducia nell'opinione pubblica sulla sicurezza dello Stato senza tuttavia intralciare o fornire informazioni sensibili sulle indagini in corso: tre diversi referenti perché, pur esistendo sul piano legislativo una sovrapposizione di competenze, l'evoluzione della società civile e l'esigenza di personale sempre più specializzato per il contrasto alle più diverse e raffinate forme di organizzazione del crimine stanno producendo "di fatto" anche una specializzazione/differenziazione fra i tre diversi Corpi di Polizia.

La Polizia Civile, anche per le sue diverse competenze tra cui la responsabilità del Corpo dei Vigili del Fuoco, il controllo delle disposizioni doganali e delle leggi valutarie e finanziarie e con



il SICAE dell'evasione fiscale nei rapporti San Marino- Italia e Paesi terzi, ha una figura di riferimento per il rapporto con i giornalisti, che si è impegnata a trasformare in "ufficio dedicato" con la supervisione e guida di figure apicali.

Particolare delicatezza assume infine il rapporto tra Informazione ed Ordine Giudiziario, perché entrambi si pongono su "rette parallele" e tuttavia miranti allo stesso obiettivo di essere garanti del "bene pubblico" e di lotta a corruzione e "mal governo": la prima come "occhio e voce" della società civile ed il secondo come "potere sanzionatorio" dello Stato.

Ottiche comuni ma oggettivamente in potenziale contrasto e conflitto, perché la Giustizia ha bisogno di "riservatezza ed adeguati tempi di indagine"; Giornalisti e Giornali hanno, al contrario, l'esigenza dell'immediatezza della notizia e di sempre maggiori informazioni su fatti, avvenimenti ed indiziati per svolgere il loro fondamentale diritto/dovere di essere "gli occhi della società civile", anche a costo di colpire "santuari" di potere sempre presenti in ogni realtà per garantire e rafforzare, come sottolinea la Suprema Corte di Giustizia Europea nelle sue molteplici sentenze, la Democrazia.

L'*Autorità Garante per l'Informazione* auspica, quindi, la costituzione di un "tavolo di consultazione" che, pur nella diversità di compiti e ruoli fra Giornalisti e Giornali da un alto e Magistratura dall'altro, possa determinare quella collaborazione necessaria per la definizione di norme e comportamenti il più possibile condivisi per la realizzazione del comune fine del "bene della Repubblica".

Luciano Frascchetti per l'*Autorità Garante per l'Informazione*

San Marino, 12 dicembre 2025



Nota pag.6:

*L'*U.S.Gi.* ha celebrato il 15 novembre scorso il suo ventennale di vita (il che dovrebbe, di per sé, attribuirle un ruolo storico di garante del giornalismo sammarinese, oltre che sindacale). Ma l'*U.S.Gi.* è solo una inversione di consonanti rispetto all'antica "*U.Gi.S.*" fondata il 23 novembre del 1958 dal professor Giuseppe Rossi per recepire il "fermento giornalistico" creatosi nella Repubblica dopo "i fatti di Rovereta" del settembre/ottobre del 1957, che determinarono la collocazione della Repubblica di San Marino nel Campo Occidentale delle Libertà. È, quindi, oggettivamente parte organica della Storia della Repubblica e del "suo" Giornalismo.